# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 567)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUFFONI, BOZZELLO VEROLE e GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1984

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania

Onorevoli Senatori. — Con la legge 8 agosto 1980, n. 434, il Parlamento ha inteso onorare:

con una promozione onorifica al grado superiore, gli ufficiali ed i sottufficiali in congedo che hanno partecipato alla guerra di liberazione rivestendo per almeno tre mesi una qualifica gerarchica partigiana (articolo 1) od abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione (articolo 4);

con il conferimento onorifico del cortispondente grado dell'Esercito, i partigiani combattenti che hanno esercitato per almeno tre mesi funzioni di comando (articolo 2);

con una promozione o conferimento di grado, i partigiani caduti o dispersi in combattimento, deceduti per cause dipendenti dalla guerra di liberazione, mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, deportati od imprigionati in conseguenza di attività partigiana (articolo 5). Nella comprensibile e giustificata ansia di condurre a sollecita realizzazione questo sia pure tardivo riconoscimento ad alto contenuto morale e patriottico sono rimaste, a suo tempo, in ombra altre categorie di militari ed alcuni settori partigiani che, pure avendo molto bene meritato, si sono visti ingiustificatamente esclusi dalla promozione onorifica al grado superiore o dal sia pure onorifico conferimento del corrispondente grado dell'Esercito.

Per porre doverosamente rimedio a tali gravi omissioni certamente involontarie e provocate dalla conclamata necessità di pervenire a sollecita conclusione della nobile iniziativa, consideriamo doveroso proporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge di cui illustriamo, sia pure in brevi termini, contenuto e finalità intesi a colmare una grave lacuna ed eliminare inammissibili omissioni.

Confermiamo in pieno le finalità altamente patriottiche e l'indiscutibile fonda-

#### IX LEGISLATURA --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento storico della iniziativa parlamentare che sfociò nella promulgazione della citata legge 8 agosto 1980, n. 434, ed è in base a tali principi che riteniamo di dovere evidenziare quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 1 della proposta è stato detto, e con ragione, che le centinaia di migliaia di militari italiani deportati nei *lager* nazisti dopo l'8 settembre 1943 (denominati « internati militari italiani » - IMI) hanno fatto sostanzialmente ed integralmente parte della massa di volontari che, dopo la caduta del fascismo, assunsero, senza esitazione di sorta, posizione in difesa della libertà e della dignità umana.

Gli IMI, pur sollecitati con autorità e spesso con ogni forma di lusinghe alternate a manifestazioni di crudele violenza e di feroce prevaricazione, rinunciarono, salvo qualche isolata e squallida eccezione dettata sempre da basso interesse e furbesche riserve mentali, alla liberazione offerta loro in cambio dell'adesione alla repubblica sociale italiana, rifiutarono la benchè minima forma di collaborazione volontaria con nazisti e fascisti, preferendo marcire nei lager pur in condizioni disperate al limite delle facoltà umane e costituirono, per unanime riconoscimento anche da parte degli stessi carcerieri, una dolorosa spina nel fianco dei fascisti, cui non riusciva di nascondere il loro imbarazzo di fronte a quelle imponenti masse di dissenzienti, e nel fianco dei nazisti, che si vedevano costretti a distogliere consistenti reparti di truppe dalle linee di combattimento per custodire quella massa di turbolenti e testardi internati militari italiani. Ed è per queste circostanze che il Parlamento, con consapevole manifestazione di larga maggioranza, votò la legge 1º dicembre 1977, n. 907, con la quale veniva conferito il distintivo di onore di « volonta: della libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la resistenza. Se a tale provvedimento si è giunti, dopo l'altro che conferiva agli ex IMI la croce al merito di guerra, sembra logico e giusto che, a completare il riconoscimento del sacrificio di questi prodi soldati, protagonisti della più dura resistenza passiva, intervenga la concessione della promozione, a titolo ono rifico, al grado superiore nella posizione di congedo al pari dei colleghi che ebbero l'onore e la fortuna di contribuire alla conquista della libertà impugnando le armi.

Per quanto concerne l'articolo 2, si fa presente che diverso ma egualmente fondato è il ragionamento da tenere per i militari che, sfuggiti alla cattura da parte dei nazisti od evasi da luoghi di detenzione, si sono trovati in territorio nazionale od estero e, volendo proseguire la lotta ordinata dal legittimo governo italiano, si sono arruolati come semplici partigiani italiani o stranieri (vedi ad esempio i partigiani jugoslavi, albanesi, eccetera) dove non era certamente possibile ottenere qualifiche gerarchiche od essere investiti di autorità di comando.

Infine, non sembra possano essere trascurati i casi di militari che, durante azioni di combattimento nelle file partigiane, siano stati protagonisti di atti di eroismo successivamente premiati con promozione od avanzamento o con medaglie al valore militare per meriti partigiani. Sembra giusto che detti militari vengano compresi nelle categorie previste dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 434, perchè anche essi, al pari dei caduti, dei dispersi, dei feriti, dei deportati, eccetera, possono non avere avuto la possibilità di coprire il periodo minimo di comando ma avere, in breve ma intenso volgere di tempo, compiuto atti estremamente rilevanti, supplendo con il loro eroico comportamento alla formale durata del periodo di comando.

Onorevoli colleghi, riteniamo che con il presente disegno di legge, che non peserà minimamente sul bilancio dello Stato ma che, per contro, viene a completare il disposto della legge 8 agosto 1980, n. 434, si compia, a 35 anni dalla fine della guerra, un'opera di doveroso riconoscimento verso i figli migliori della nostra patria che, senza clamorose rivendicazioni, attendono con fiducia che venga completamente riconosciuta la loro equiparazione ai fratelli cui fu risparmiata dalla sorte l'onta della cattività e che ebbero la buona ventura di combattere in armi fino alla completa conquista della libertà.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1.

Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di « volontario della libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

#### Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;
- 2) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

# Art. 3.

Le promozioni di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini di quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.